



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO

Prof. Andrea Fradeani  
*Associato di Economia aziendale*



UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA  
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

Prof. Ugo Sòstero  
*Ordinario di Economia aziendale*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Dott. Davide Panizzolo  
*Ricercatore di Finanza aziendale*

## **Documento d'accompagnamento alla** ***Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio*** ***Versione 2014-11-17***

### 1. Introduzione

L'adozione dell'eXtensible Business Reporting Language (XBRL)<sup>1</sup> richiede la creazione di tassonomie, ossia di “vocabolari” contenenti l'insieme dei concetti – qualificati sia dai loro attributi che dalle reciproche relazioni – che possono essere impiegati nell'ambito di una precisa tipologia di report economico-finanziario.

La realizzazione di una tassonomia “legale” del bilancio d'esercizio, ossia imposta alla generalità degli operatori, è la conseguenza del combinato disposto dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e del d.p.c.m. del 10 dicembre 2008: il legislatore ha

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti su XBRL in lingua italiana rinviamo a W. ASTE e D. PANIZZOLO, *Lo standard XBRL e la comunicazione finanziaria d'impresa*, ALEA Tech Reports, Trento, 2004, A. FRADEANI, *La globalizzazione della comunicazione economico-finanziaria. IAS/IFRS e XBRL*, Giuffrè, Milano, 2005, L. ERZEGOVESI ed E. BONETTI, *Introduzione allo standard XBRL*, DISA, Trento, 2007, S. ZAMBON (a cura di), *XBRL e informativa aziendale. Traiettorie, innovazioni e sfide*, FrancoAngeli, Milano, 2011 e A. FRADEANI, F. CAMPANARI, D. PANIZZOLO e T. PERFETTI, *Il bilancio d'esercizio in XBRL. Redazione, deposito e utilizzo del rendiconto digitale*, IPSOA Wolters Kluwer, Milano, 2011.

introdotto, attraverso il primo provvedimento, l'obbligo di depositare i conti annuali e consolidati al Registro delle imprese attraverso un «formato elettronico elaborabile»; il successivo decreto ha quindi riconosciuto, proprio nel linguaggio XBRL, tale formato.

Il 27 settembre 2006 è stata fondata a Roma, dai principali attori del sistema economicofinanziario nazionale (ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d'Italia, Borsa Italiana, Confindustria, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ISVAP, OIC ed Unioncamere), l'Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di XBRL (comunemente definita XBRL Italia) con il compito di diffondere la nuova tecnologia nel nostro paese e di sviluppare le necessarie tassonomie. Al suo interno opera un tavolo di lavoro dedicato alla costruzione e manutenzione del vocabolario legale capace di esprimere, in formato elaborabile, il bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni civilistiche. I lavori, visto il diverso grado di complessità dei vari prospetti che costituiscono il rendiconto, si sono concentrati inizialmente sulla tassonomia di stato patrimoniale e conto economico (pubblicata ufficialmente il 16 febbraio 2009 e, quindi, aggiornata alla vigente versione 1.10 del 4 gennaio 2011) per poi affrontare la nota integrativa.

La codifica XBRL di quest'ultima parte del bilancio, per le considerazioni di cui si dirà nel proseguo, ha richiesto un lungo e complesso lavoro – fondato sul fattivo confronto fra standard setter, operatori e mondo accademico – affinato grazie a due pubbliche sperimentazioni svolte in occasione delle campagne deposito 2013 e 2014<sup>2</sup>. Il risultato è la *Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio*, versione 2014-11-17, che dovrà essere obbligatoriamente impiegata, una volta perfezionato l'iter pubblicitario di cui all'art. 5 del d.p.c.m. del 10 dicembre 2008, per il deposito al Registro delle imprese dei conti annuali, redatti secondo le disposizione civilistiche, riferiti a periodi amministrativi chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

Il presente documento vuole illustrare le caratteristiche fondamentali del nuovo vocabolario, con l'obiettivo di agevolarne l'impiego nel corso della prossima campagna bilanci 2015: la “comunità bilancistica” nazionale, in particolare aziende e commercialisti, sarà infatti chiamata a valutare – secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. – la compatibilità della struttura e del contenuto offerto dalla tassonomia legale rispetto alla singola

---

<sup>2</sup> Ci riferiamo alle tassonomie sperimentali 2013-04-02 e 2014-01-10 che potevano impiegarsi, volontariamente e senza valore legale, per codificare i conti annuali depositati, rispettivamente, nella campagna bilanci 2013 e 2014.

realtà aziendale da rappresentare. Da tale giudizio deriverà la scelta, di esclusiva competenza e responsabilità dell'organo amministrativo, di dichiarare la conformità fra quanto approvato dai soci e quanto è stato codificato in formato elaborabile oppure, in via del tutto eccezionale e comunque senza venir meno all'obbligo dell'uso di XBRL, allegare alla pratica di deposito un ulteriore documento, in formato PDF/A senza immagini ottenute da scansione, contenente il bilancio d'esercizio approvato<sup>3</sup>.

## 2. Nota integrativa e tassonomia

Realizzare una tassonomia significa catalogare informaticamente gli elementi che possono comporre un dato documento economico-finanziario. Nel caso di specie si è trattato di evolvere il vigente vocabolario 2011-01-04, capace di codificare solo i prospetti quantitativi del bilancio d'esercizio conforme al modello civilistico, integrandovi il contenuto informativo proprio della nota integrativa.

Il nodo gordiano ha riguardato allora l'assenza, differentemente a quanto accaduto nel caso di stato patrimoniale e conto economico, di uno schema obbligatorio e rigido a cui poter fare riferimento. Ciò ha imposto un'analisi attenta delle fonti normative (ci riferiamo, essenzialmente, al codice civile) e dei principi contabili nazionali (peraltro recentemente aggiornati dall'OIC): questo per identificare la natura e le caratteristiche delle informazioni da offrire in nota integrativa<sup>4</sup>.

Una prima riflessione, tanto delicata quanto fondamentale, riguarda lo spessore della tassonomia. Il nuovo formato elettronico elaborabile non può e non deve imporre obblighi che non siano già previsti dalla legge: a nostro avviso ciò significa predisporre, come illustrato nella figura 1, un vocabolario modulare<sup>5</sup>. Un primo nucleo di concetti base "necessari" – il *core* della

---

<sup>3</sup> Si ricorda che, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 del d.p.c.m. 10 dicembre 2008, «Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'articolo 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei».

<sup>4</sup> Sul tema rinviamo al lavoro di U. SÒSTERO, *La tassonomia XBRL italiana della nota integrativa: analisi delle fonti normative* in S. ZAMBON (a cura di), *XBRL e informativa aziendale. Traiettorie, innovazioni e sfide*, cit.

<sup>5</sup> L'elenco che seguirà è strettamente legato al bilancio d'esercizio: è infatti facile immaginare – e, probabilmente, si realizzeranno pure in futuro – ulteriori estensioni giustificate da esigenze tributarie, bancarie o economico-statistiche.

tassonomia – la cui presenza, nella nota integrativa, è sostanzialmente imposta dal codice civile; quindi un secondo modulo dipendente dalla conformità ai principi contabili nazionali; infine, e qualora sia ritenuto opportuno, un ulteriore livello dedicato ad ampliare le informazioni già offerte in funzione della *best practice* vigente nei singoli settori di attività.

**Figura 1** – La modularità della tassonomia integrata del bilancio d'esercizio



Vi è poi la necessità di scegliere, con riferimento a gruppi omogenei di concetti, *le modalità di codificazione in XBRL*: da un lato l'esposizione tabellare, dall'altro i campi testuali. La prima soluzione, preferibile in termini di elaborabilità e comparabilità, dovrebbe rappresentare la via maestra; la seconda modalità andrebbe limitata, invece, alla sola informazione da esporre necessariamente in forma discorsiva (si pensi, ad esempio, ai criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio). Il massiccio ricorso a strutture tabellari impone, però, una forte standardizzazione dell'informazione che può essere mitigata, a nostro avviso, solo adottando soluzioni tecnologiche – da affinare nel medio termine, anche in conseguenza dello sviluppo delle specifiche del linguaggio – che consentano di recuperare maggiore flessibilità<sup>6</sup>.

Chiudiamo questo breve paragrafo con una riflessione sulle diverse “declinazioni” del bilancio d'esercizio. La tassonomia – a lavoro ultimato – sarà costituita da tre sezioni: la prima per il rendiconto individuale in forma ordinaria; quindi quella per il bilancio in versione abbreviata;

<sup>6</sup> Pensiamo, oltre alla possibilità di consentire estensioni da parte del redattore, all'Inline XBRL (iXBRL) ossia una evoluzione di XBRL che si caratterizza per la possibilità di nidificare i metadati elaborabili nell'ambito di un documento HTML o XHTML consentendo, in definitiva, di personalizzare il layout grafico di presentazione (a video o su carta) del documento codificato senza pregiudicarne l'elaborabilità. Il formato iXBRL è oggi utilizzato, ad esempio, nel Regno Unito per l'upload telematico sia dei bilanci presso la Companies House che delle dichiarazioni relative alla Corporation Tax.

la terza, infine, per il consolidato redatto secondo le disposizioni del d.lgs. 127/91. Le tre parti si fonderanno sugli stessi presupposti e condivideranno gli elementi compatibili.

### 3. La tassonomia 2014-11-17

La tassonomia legale per la campagna bilanci 2015, ossia la versione 2014-11-17, si fonda su due presupposti fondamentali: codifica il solo bilancio individuale d'esercizio (tanto in forma ordinaria quanto in quella abbreviata), ossia non prevede la possibilità di codificare il consolidato redatto secondo le disposizioni del d.lgs. 127/91<sup>7</sup>; la parte tabellare della nota integrativa coglie solo la *disclosure* espressamente previste dal codice civile, consentendo comunque di esprimere le maggiori informazioni legate alla conformità ai principi contabili nazionali o alle esigenze del redattore mediante le possibilità di personalizzazione previste.

#### 3.1 I prospetti quantitativi

Rispetto alla vigente tassonomia 2011-01-04, il nuovo vocabolario apporta alcune novità anche alla codifica dei prospetti quantitativi. Si tratta di modifiche necessitate da motivi di coerenza con la parte tabellare della nota integrativa o, in alcuni casi, da attività di ordinaria manutenzione (per novità normative o evoluzioni nei principi contabili nazionali).

Segnaliamo, in primo luogo, l'assenza del cosiddetto «Bilancio abbreviato semplificato», ossia un rendiconto ex art. 2435-bis c.c. in cui sono state accorpate, nel prospetto contabile dello stato patrimoniale, le voci A), C).II, D) dell'attivo e le voci D), E) del passivo. La scelta, dovuta a problematiche di coerenza tecnico-informatica con la parte tabellare della nota integrativa, non rappresenta un sacrificio significativo vista l'irrilevanza pratica della semplificazione e, soprattutto, la sua scarsa adozione dagli operatori.

Manutenzione significativa, invece, sul dettaglio della voce «VII – Altre riserve». Sono state eliminate, anche in conseguenza del nuovo OIC 28, alcune voci desuete quali: «Riserva per

---

<sup>7</sup> Il bilancio di gruppo redatto secondo il d.lgs. 127/91 continuerà ad essere depositato, almeno per la campagna bilanci 2015, impiegando XBRL per i soli schemi quantitativi. La nota integrativa dovrà quindi essere depositata in PDF/A.

rinnovamento impianti e macchinari», «Riserva ammortamento anticipato» e le «Riserve da con-dono fiscale». Tali poste possono comunque confluire, qualora necessario (magari per coerenza con i precedenti rendiconti), nell'ambito della voce «Varie altre riserve». Sempre nell'ambito del patrimonio netto, è stata eliminata la voce «Acconti su dividendi» non potendo, le società non quotate, distribuire tali acconti.

Tanto nello stato patrimoniale quanto nel conto economico viene eliminata ogni voce relativa alle differenze da arrotondamento all'unità di Euro: si tratta, infatti, di valori talmente insignificanti da non meritare, proprio in conseguenza del già citato principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c., la previsione di specifiche poste. Segnaliamo infine, tralasciando alcune marginali correzioni formali finalizzate a migliorare la corrispondenza degli schemi alla lettera degli artt. 2424 e 2425 c.c., la modifica della label «crediti ceduti pro solvendo» in «crediti ceduti» nell'ambito degli «Altri rischi» dei conti d'ordine: la scelta è motivata dalle nuove regole di cancellazione dei crediti dettate dall'aggiornamento dell'OIC 15.

### 3.2 La nota integrativa


Iniziamo dalla struttura del documento. La rappresentazione dei dati non segue, come peraltro già accadeva nelle due precedenti versioni sperimentali, la sequenza numerica degli artt. 2427 e 2427 bis c.c. Si è deciso, anticipando il contenuto della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con il recente aggiornamento dell'OIC 12, di offrire le informazioni secondo l'ordine delle relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Un criterio economico-aziendale assolutamente preferibile, proprio in termini di chiarezza, rispetto alla prassi giuridico-formale oggi per la maggiore.

La nota integrativa viene allora divisa in cinque sezioni: una parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, dove possono essere indicati, fra l'altro, anche i criteri contabili adottati; quindi la sezione dedicata alle informazioni, le variazioni e i commenti sulle voci dello stato patrimoniale e degli impegni non risultanti dai conti d'ordine; di seguito la parte riferita al conto economico; poi una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura (ad esempio i dati sull'occupazione, i compensi degli organi sociali, gli strumenti finanziari emessi dalla società

...); da ultima la parte finale, caratterizzata da due campi testuali attraverso cui offrire sia le conclusioni, fra le quali pure i suggerimenti sulla destinazione del risultato d'esercizio, che la dichiarazione di conformità ai fini del deposito presso il Registro delle imprese.

La struttura appena descritta, esemplificata nella figura 2, è comune tanto alla versione ordinaria quanto a quella abbreviata della nota integrativa: le due varianti si differenziano, infatti, solo per il diverso dettaglio informativo. Prima di proseguire, vogliamo sottolineare la numerosità dei campi testuali liberamente compilabili presenti, fra altro, anche per introdurre e commentare ogni tabella: il loro uso, potendo anche inserire frammenti xHTML, consente di recuperare un certo grado di flessibilità così da introdurre, qualora necessario, testo formattato, elenchi puntati e pure ulteriori tabelle. **Si raccomanda, a tal proposito, di evitare la duplicazione di dati e di rispettare il principio di chiarezza.**

**Figura 2** – *La struttura della nota integrativa*



La parte tabellare consta di 53 tabelle, ciascuna delle quali è preceduta e seguita da un campo testuale, rispettivamente, d'introduzione e commento. Tale cifra potrebbe allarmare il redattore, indotto ad immaginare una soluzione complessa e farraginosa: l'ampiezza della tassonomia, pur riferendosi alle sole richieste civilistiche, è però giustificata dalla necessità di comprendere tutti i possibili dettagli informativi richiesti dalla disciplina sul bilancio d'esercizio. La tipica società di capitali dovrà compilare molte meno delle 53 tabelle offerte: ne esistono, limitandoci solo ad alcuni esempi, ben 8 dedicate al fair value degli strumenti finanziari, obbligatorie

ex art. 2427 bis c.c., che raramente verranno compilate per mancanza di tali attività o dei presupposti richiesti dalla legge; lo stesso dicasi per le 2 tabelle dedicate ai dati del bilancio della società che esercitano l'attività di direzione e coordinamento, obbligatorie ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., o per quella sui debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Venendo all'abbreviato, ossia la quasi totalità dei depositi, sono previste solo 24 tabelle.

Per garantire la possibilità, diffusa nella prassi, di ampliare lo spessore delle informazioni offerte nell'ipotesi di applicazione dell'art. 2435 bis c.c., si è però scelto di consentire l'uso, pure in questa sede, della maggior parte delle tabelle dell'ordinario<sup>8</sup>. Un esempio potrà chiarire meglio tale soluzione: la scelta della forma abbreviata consente di eliminare ogni riferimento alla fiscalità differita; laddove il redattore, magari per la significatività di tale area nello specifico rendiconto, voglia comunque offrire tale informazione potrà utilizzare le tabelle sulla fiscalità previste per il rendiconto in forma ordinaria.

Le tabelle che rappresentano fattispecie non manifestatesi nel periodo amministrativo o, in ogni caso, non rilevanti per la rappresentazione della specifica situazione aziendale non dovranno essere ovviamente compilate e, quindi, non saranno visualizzate.

#### 4. Suggerimenti per la compilazione della nota integrativa

Il primo suggerimento che ci sentiamo di offrire ai redattori, con l'obiettivo di eliminare ogni problematica di conformità in sede di deposito presso il Registro delle imprese, consiste nell'utilizzo della *Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio* fin dall'inizio del suo processo di redazione. I conti annuali dovrebbero già arrivare espressi in XBRL in sede di approvazione da parte dell'organo amministrativo, così da essere inviati agli organi di controllo, depositati presso la sede sociale ed approvati dai soci secondo il layout di stampa derivante dal nuovo vocabolario. Ciò significa, ne siamo consci, abbandonare la struttura e il contenuto dei rendiconti fino ad ora predisposti a favore del modello legale realizzato da XBRL Italia: un investimento certo significativo, ma anche l'occasione per riflettere e migliorare la propria comunicazione

---

<sup>8</sup> Le tabelle in parola sono esplicitamente evidenziate. Il loro utilizzo è facoltativo, quindi a discrezione del redattore, e comporta, per evitare problematiche di chiarezza, l'impossibilità di impiego di quelle originariamente e corrispondentemente previste per la forma abbreviata.



economico-finanziaria spesso appesantita dal reiterarsi di prassi consolidate. Il passaggio dovrebbe risultare, in ogni caso, meno problematico di quanto possa sembrare: la quasi totalità dei conti annuali è infatti redatta mediante specifici moduli dei gestionali o programmi a ciò dedicati che, aggiornati tempestivamente dalle software house italiane, consentiranno un'adozione delle nuove modalità quanto più trasparente possibile.

Sconsigliamo vivamente di impiegare la tassonomia 2014-11-17 solo in sede di deposito presso il Registro delle imprese: rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti, sarà infatti più difficile procedere alla conversione in formato elaborabile di quanto approvato dai soci e, ancor più, in modo da poterne dichiararne la conformità (la nota integrativa, purtroppo, è decisamente più variegata e complessa di stato patrimoniale e conto economico). Si corre il rischio, in altre parole, di un "doppio lavoro" più che di un "doppio deposito"<sup>9</sup> dovendo allegare al documento XBRL anche il rendiconto in PDF/A.

Particolare attenzione va posta, inoltre, nell'esame dei contenuti della *Tassonomia integrata del bilancio d'esercizio* ed, in particolare, delle sue tabelle (su cui l'OIC ha dato il proprio parere positivo)<sup>10</sup>. Il loro corretto impiego presuppone, oltre a una adeguata competenza ragionieristica, la conoscenza sia delle norme civilistiche sul bilancio d'esercizio che dei principi contabili nazionali. Verranno inoltre messe a disposizione delle FAQ, riferite alle fattispecie più problematiche, relative agli aspetti tecnico-informatici.

Vogliamo infine proporre un percorso logico che possa guidare il redattore nella conversione del proprio modello di rendiconto in quello previsto dal nuovo vocabolario. Per raggiungere tale obiettivo distingueremo la nota integrativa, nei successivi sotto paragrafi, in due sottoinsiemi: la parte discorsiva e quella in forma tabellare.


#### 4.1 L'inserimento della parte discorsiva

<sup>9</sup> La locuzione si riferisce a quanto previsto dal quinto comma del d.p.c.m. del 10 dicembre 2008: «nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'articolo 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei».

<sup>10</sup> L'OIC ha espresso, in data 23 ottobre 2014, parere favorevole alla tassonomia con riguardo alla conformità del suo contenuto tabellare rispetto alle informazioni previste dal codice civile.

**Come e dove inserire la parte discorsiva nella nota integrativa in formato XBRL?** Il primo passo da compiere consiste nel comprendere le possibilità offerte, in tal senso, dalla tassonomia 2014-11-17. Sono disponibili, infatti, numerosi campi testuali che possiamo sintetizzare attraverso tre categorie: l'introduzione alla nota integrativa; l'introduzione e il commento relativo alle singole aree e voci dei prospetti quantitativi; la parte finale del documento. Il redattore dovrà allora rimappare la parte discorsiva, scomponendola e attribuendola nel rispetto del principio di chiarezza, sui campi testuali citati.

**Figura 3** – L'inserimento della parte discorsiva




La figura 3 esemplifica tale procedimento, fondandolo sulla riferibilità della parte discorsiva a specifiche voci di bilancio. La realtà del singolo rendiconto, ovviamente, è più complessa; crediamo però che tale necessario esercizio possa giovare alla qualità della comunicazione economico-finanziaria, imponendo una riflessione sul legame, anche in termini di rilevanza e inerenza, della *disclosure* rispetto alle singole parti dei prospetti quantitativi<sup>11</sup>.

#### 4.2 L'inserimento della parte in forma tabellare

<sup>11</sup> XBRL esalterà infatti tale legame: la "navigabilità" del rendiconto permetterà all'utente un rapido ottenimento, anche in termini atomistici, dell'informazione desiderata rispetto alla sua ricerca mediante lettura dell'intero documento.

Le tabelle sono state costruite attraverso un'attenta analisi delle disposizioni civilistiche vigenti; per ognuna di esse viene indicato, peraltro, il relativo riferimento normativo. Il loro contenuto, in diversi casi, non esaurisce però l'obbligo informativo posto dalla legge bensì assolve alla funzione di fornire solo la parte di dati che si presta ad un'esposizione tabellare: l'utilizzo dei campi testuali che precedono o seguono tali tabelle diviene allora indispensabile per rispettare le disposizioni civilistiche.

**Figura 4** – *L'adeguatezza delle tabelle*



L'adozione di una tassonomia impone, come già detto, un processo di standardizzazione: le tabelle offerte non coincideranno, giocoforza, con quelle in uso nella singola azienda. Il redattore dovrà allora studiare le differenze per comprendere se queste si risolvono in una semplice questione di layout oppure sono di tale spessore da rendere pregiudizio ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione da rendicontare. Nel primo caso si procederà all'adozione della tabella; nella seconda ipotesi, invece, si dovrà capire come evitare il pregiudizio. Nella figura 4 suggeriamo due strade: nei casi meno gravi, ad esempio la necessità di un maggior


dettaglio<sup>12</sup>, si potranno usare i campi testuali per integrare la tabella; qualora questa sia invece inutilizzabile, ipotesi che riteniamo remota, il redattore potrà evitare la sua compilazione offrendo la propria tabella nel campo testuale attraverso codice xHTML.


## 5. Conclusioni

Realizzare una tassonomia completa e integrata del bilancio d'esercizio significa non tanto adempiere alle previsioni normative, rappresenta soprattutto un passo significativo nell'evoluzione della comunicazione economico-finanziaria nazionale. Le difficoltà che dovranno essere superate per vincere questa sfida rappresentano, ne siamo convinti, un investimento destinato a migliorare in modo significativo la fruibilità, l'elaborabilità e la qualità del bilancio d'esercizio con l'obiettivo di migliorarne l'utilità a favore di tutti coloro – anche al di fuori dei confini nazionali – che sono chiamati a decidere del proprio comportamento (e dei propri interessi economici) in merito al sistema d'azienda.

Si tratta di un percorso – quello della piena “digitalizzazione” dei conti – che può ormai considerarsi irreversibile anche sul piano internazionale. Fino ad oggi l'Italia ha rappresentato, lo ricordiamo, uno dei migliori esempi per l'innovazione nel digital accounting: ci auguriamo che il nostro Paese, grazie al pieno supporto della sua comunità bilancistica, risulterà ancora una volta quale punto di riferimento.

Venerdì 31 ottobre 2014.

  
(prof. Andrea Fradeani)

  
(prof. Ugo Sòstero)

  
(dott. Davide Panizzolo)

---

<sup>12</sup> Ricordiamo che il redattore, qualora l'esigenza di un maggior dettaglio emerga nel rendiconto abbreviato, può utilizzare la corrispondente tabella prevista per quello ordinario.

XBRL Italia

Prof. Andrea Fradeani  
Associato di Economia aziendale

Prof. Ugo Sòstero  
Ordinario di Economia aziendale

Dott. Davide Panizzolo  
Ricercatore di Finanza aziendale

*Gli autori, nel ringraziare tutti i componenti del tavolo di lavoro costituito da XBRL Italia per la creazione e manutenzione della tassonomia dedicata ai bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche, vogliono esprimere particolare gratitudine alla dott.ssa Paola Fumiani (InfoCamere), al dott. Sergio Mattiuz (XBRL Italia) e al dott. Giuseppe Scolaro (Commercialisti).*